



Bruxelles, 11.12.2017
COM(2017) 743 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre
2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari¹, che ha abrogato i regolamenti (CE) del Consiglio n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari² e n. 509/2006, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari³, costituisce l'atto giuridico fondamentale per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'UE. Esso ha migliorato e aggiornato il quadro per la protezione e la promozione dei prodotti agricoli di qualità. In particolare, l'ambito di applicazione della protezione è stato esteso a nuovi prodotti, alcune definizioni sono state conformate all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS), la protezione è stata migliorata, le procedure di registrazione e modifica sono state razionalizzate, l'uso dei simboli della denominazione di origine protetta (DOP), dell'indicazione geografica protetta (IGP) e della specialità tradizionale garantita (STG) è divenuto obbligatorio per i prodotti di origine UE, il regime TSG è stato rafforzato, sono state chiarite le norme in materia di controllo ed è stato istituito un regime per le indicazioni facoltative di qualità.

L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 12, paragrafo 7, primo comma, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 29, paragrafo 4, l'articolo 30, l'articolo 31, paragrafi 3 e 4, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 49, paragrafo 7, primo comma, l'articolo 51, paragrafo 6, primo comma, l'articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento (UE) n. 1151/2012 in relazione agli aspetti elencati di seguito: l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012; le restrizioni e le deroghe in relazione all'approvvigionamento dei mangimi nel caso delle DOP e in relazione alla macellazione di animali vivi e all'approvvigionamento di materie prime nel caso delle DOP o delle IGP; le regole che limitano le informazioni contenute nelle specifiche del prodotto per le DOP o IGP, quando tale limitazione è necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente

¹ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

² GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

³ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

voluminose; la definizione dei simboli dell'Unione per le DOP e le IGP; ulteriori norme transitorie in materia di DOP/IGP per tutelare i diritti e i legittimi interessi di produttori e portatori di interessi; ulteriori informazioni sui criteri di ammissibilità per le STG; le regole che limitano le informazioni contenute nelle specifiche del prodotto per le STG, quando tale limitazione è necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose; la definizione dei simboli dell'Unione per le STG; ulteriori norme transitorie in materia di STG per tutelare i diritti e i legittimi interessi di produttori e portatori di interessi; modalità di applicazione relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; la riserva, la definizione e la modifica delle condizioni d'uso di ulteriori indicazioni facoltative di qualità; la deroga alle condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica; la definizione dei metodi di produzione e di altri criteri pertinenti per la domanda dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"; norme supplementari per determinare il carattere generico delle denominazioni generiche; norme per determinare l'utilizzo della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione per le domande comuni che riguardano più di un territorio nazionale e integrino le norme relative all'iter delle domande; il completamento delle norme relative alla procedura di opposizione; il completamento delle norme relative alla procedura di domanda di modifica, anche quando riguarda una modifica temporanea del disciplinare di produzione a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche; il completamento delle norme relative alla procedura di cancellazione.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è richiesta dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Il potere di adottare atti delegati è stato esercitato nell'intento di garantire il funzionamento efficiente e corretto del regolamento (UE) n. 1151/2012, di assicurare un'agevole transizione al nuovo regime dai regolamenti (CE) del Consiglio n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari oltre che di assicurare un'applicazione equa e coerente dell'articolo 31 del regolamento relativo all'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

La Commissione si è avvalsa di detto potere con moderazione adottando due regolamenti delegati: il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di

origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari⁴ e il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"⁵.

Allo stato attuale la Commissione non prevede di avvalersi ulteriormente di tale potere a norma degli articoli del regolamento (UE) n. 1151/2012 che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione prevede norme specifiche relative alla provenienza dei mangimi per le denominazioni di origine protette e all'origine delle materie prime per le indicazioni geografiche protette (articolo 1), definisce i simboli dell'Unione (articolo 2), fissa la lunghezza massima del disciplinare relativo alle specialità tradizionali garantite (articolo 3), chiarisce le norme relative alla procedura di opposizione per le domande comuni (articolo 4), stabilisce l'obbligo per il richiedente di notificare alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su un accordo raggiunto nell'ambito di una procedura di opposizione (articolo 5), specifica le norme procedurali per le modifiche non minori, per le modifiche minori e per le modifiche temporanee (articolo 6), fa sì che la cancellazione venga uniformata alla procedura di registrazione normale di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012, rendendola così oggetto di una procedura formale (articolo 7), prevede norme transitorie sulla pubblicazione dei documenti unici per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette registrate anteriormente al 31 marzo 2006 e sulle condizioni di utilizzo dei simboli applicabili fino al 3 gennaio 2016, data a decorrere dalla quale sarà applicato il nuovo regime relativo alle condizioni di utilizzo dei simboli, alle indicazioni e alle abbreviazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (articolo 8), abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari⁶ e (CE) n. 1216/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari⁷ (articolo 9).

Il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, stabilisce i criteri per l'applicazione del termine "prodotto di montagna" ai prodotti di origine animale (articolo 1), chiarisce per differenti tipi di animali il requisito che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna (articolo 2), stabilisce i criteri per l'applicazione del termine "prodotto di montagna" ai prodotti dell'apicoltura (articolo 3), stabilisce i criteri per l'applicazione del termine "prodotto di montagna" ai prodotti di origine vegetale (articolo 4),

⁴ GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

⁵ GU L 179 del 19.6.2014, pag. 23.

⁶ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

⁷ GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

stabilisce l'elenco degli ingredienti dei prodotti di origine vegetale e animale che possono provenire dal di fuori delle zone di montagna (articolo 5) e stabilisce quali operazioni di trasformazione possano essere effettuate entro una determinata distanza dalle zone di montagna (articolo 6).

In linea con l'intesa comune sugli atti delegati, nella fase di preparazione degli atti gli esperti degli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di esperti per la sostenibilità e la qualità dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. La Commissione ha garantito una contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione il 18 dicembre 2013 e il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione l'11 marzo 2014. Entrambi gli atti sono stati notificati al Parlamento europeo e al Consiglio per consentire alle due istituzioni di sollevare obiezioni entro due mesi dalla data della notifica.

Per quanto riguarda il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, il periodo di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di sollevare obiezioni, di cui all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1151/2012, è stato prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai due regolamenti delegati. Dopo la scadenza dei rispettivi termini, il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 179 del 19 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 22 giugno 2014 e il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione è stato pubblicato nello stesso numero della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed è entrato in vigore il 26 giugno 2014.

4. SITUAZIONE ATTUALE

I due regolamenti delegati sopramenzionati hanno conseguito in maniera soddisfacente l'obiettivo di integrare il regolamento (UE) n. 1151/2012 con norme adeguate atte a garantire un funzionamento corretto ed efficiente dello stesso.

Nessuno Stato membro ha presentato richiesta di conferire ulteriori poteri delegati alla Commissione o di ridurre quelli che le erano stati conferiti. Non sono state formulate aspettative di una modifica dell'equilibrio di poteri quale sancito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Analogamente non sono pervenute richieste di modifica dei due regolamenti delegati.

Benché durante i tre anni di applicazione dei due regolamenti delegati non siano state riscontrate difficoltà di applicazione e interpretazione, il contesto normativo, economico e fattuale ad essi relativo è in continua evoluzione. È pertanto consigliabile una proroga della delega di poteri per un ulteriore periodo di cinque anni al fine di consentire alla Commissione di reagire prontamente ad eventuali problemi specifici che dovessero intervenire nell'interpretazione e applicazione del complesso sistema giuridico che si articola sui regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 664/2014, (UE) n. 665/2014 e (UE) n. 668/2014.

5. CONCLUSIONI

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.